BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA – EDUCatt

Scadenza per la presentazione della domanda online:
30 settembre 2026
ore 13.00

Interventi per la realizzazione del diritto allo studio

Anno accademico 2026-2027

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

EDUCatt
Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

Riferimenti degli UFFICI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE per le varie Sedi

da utilizzare per ogni contatto e/o comunicazione

Sede Universitaria	INDIRIZZO	N° TELEFONO	INDIRIZZO email
MILANO	Largo A. Gemelli, 1 20123 MILANO	+39.02.7234.2411	info.dsu@educatt.it
BRESCIA	Via Tosio, 1 25100 BRESCIA	+39.02.72172604	info.bs.dsu@educatt.it
PIACENZA	Via dell'Anselma, 7 29100 PIACENZA	+39.0523.621111	info.pc.dsu@educatt.it
ROMA	Largo Francesco Vito, 1 00168 ROMA	+39.06.30154210	info.rm.dsu@educatt.it

www.educatt.it

area presentazione domande: myeducatt.unicatt.it

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA – EDUCatt
A.A. 2026/2027

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI GENERALI 2
2. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 4
3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 4
   3.1 STUDENTESSE/STUDENTI AMMISSIBILI 5
   3.2 STUDENTESSE E STUDENTI NON AMMISSIBILI 6
4. REQUISITI 7
   4.1 REQUISITI DI MERITO 7
   4.2 REQUISITI DI REDDITO 11
5. ESITI 15
   5.1 ESITO PROVVISORIO 15
   5.2 ESITO DEFINITIVO 16
   5.3 ESITO FINALE 17
6. GRADUATORIE 18
   6.1 GRADUATORIE DEGLI ESITI DEFINITIVI 18
   6.2 GRADUATORIE DELL'ESITO FINALE 20
7. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 20
   7.1 ERRORI DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 20
   7.2 ISTANZA DI REVISIONE DELL'ESITO DEFINITIVO 21
   7.3 RICORSO AVVERSO L'ESITO FINALE E/O SUCCESSIVI ACCERTAMENTI 21
8. PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE BORSE 21
   8.1 FASCE DI REDDITO 21
   8.2 DEFINIZIONE DELLO STATUS "IN SEDE", "PENDOLARE", "FUORI SEDE" 22
9. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO 24
   9.1 STUDENTESSE/STUDENTI CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 1, C. 1, LETT. G), DEL DM 1320/2021 25
   9.2 STUDENTESSE/STUDENTI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE 25
   9.3 MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO 26
10. CONFERMA DEI DATI, EROGAZIONE E REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO 29
   10.1 EROGAZIONE DELLA BORSA PER LE STUDENTESSE/GLI STUDENTI ISCRITTE/I AL 1° ANNO (AD ECCEZIONE DELLE/DEGLI ISCRITTE/I ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA) 29
   10.2 EROGAZIONE DELLA BORSA PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI ISCRITTE/I AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI E PER TUTTI LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI ISCRITTE/I ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA 31
   10.3 REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO 31
11. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001 32
   11.1 ESONERO PER LE/GLI ISCRITTE/I AD ANNI SUPERIORI DI TUTTI I CORSI E PER TUTTI GLI ISCRITTE/I DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA 32
   11.2 ESONERO PER ISCRITTE/I AL 1° ANNO (AD ECCEZIONE DELLE/DEGLI ISCRITTE/I ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA) 32
12. NON CUMULABITÀ CON ALTRI BENEFICI ECONOMICI 34
13. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE 35

14. ACCERTAMENTO DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE E INFORMAZIONI FALSE E MENDACI 35
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR) 36
15.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 36
15.2 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 36
15.3 COMUNICAZIONE 37
15.4 DIRITTI DELL'INTERESSATO 37

1. INFORMAZIONI GENERALI

La Fondazione EDUCatt – Ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica (di seguito, semplicemente, "**EDUCatt**"), in sinergia con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Toniolo di Studi Superiori, riconosce benefici per il diritto allo studio erogando borse di studio[1] in favore delle studentesse e degli studenti dell'Università Cattolica ai sensi del presente bando di concorso (di seguito, semplicemente, il "**Bando**").

Il Bando è predisposto in conformità:

- al D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012;
- alla Legge della Regione Lombardia n. 33/2004;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
- alla Circolare n. 13676 dell'11 maggio 2022;
- al Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021;
- alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/6298 del 15/06/2026.

La borsa di studio, per coloro che riceveranno un esito "idoneo beneficiario", prevede, alle condizioni specificate successivamente nel Bando, il riconoscimento:

1. dell'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari[2],
2. di un aiuto economico in denaro,
3. di un pasto al giorno da gennaio a dicembre 2027[3],
4. della "tariffa agevolata" alle e agli ospiti delle strutture ricettive EDUCatt in base al "Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2026/2027".

La borsa di studio, per coloro che riceveranno un esito "idoneo non beneficiario", prevede, alle condizioni specificate successivamente nel Bando, il riconoscimento:

1. dell'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari[4],
2. di un pasto al giorno da gennaio a dicembre 2027[5],
3. della "tariffa agevolata" alle e agli ospiti delle strutture ricettive EDUCatt in base al "Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2026/2027".

Il Bando verrà gestito attraverso il sito www.educatt.it o l'area riservata MyEDUCatt.

[1] La borsa del diritto allo studio universitario di cui al presente Bando è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.
[2] Dall'esonero è escluso il "contributo di laurea" e/o ogni altro costo connesso al sostenimento della prova finale. La tassa regionale per il diritto allo studio versata all'atto di iscrizione all'a.a. 2026/2027 sarà, invece, successivamente rimborsata nella misura di € 130,00. Tale importo è ricompreso nel (e dunque farà parte del) l'aiuto economico di cui al successivo punto 2. A titolo esemplificativo, per le studentesse e gli studenti in sede inserite/i nella 1a fascia reddituale, l'aiuto economico in denaro pari a € 2.601,00 ricomprende anche il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio pari a € 130,00.
[3] I pasti saranno fruibili nei giorni di apertura delle strutture ristorative di EDUCatt o in convenzione con EDUCatt secondo le condizioni e le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.
[4] Dall'esonero è escluso il "contributo di laurea" e/o ogni altro costo connesso al sostenimento della prova finale. La tassa regionale per il diritto allo studio versata all'atto di iscrizione all'a.a. 2026/2027 sarà, invece, successivamente rimborsata nella misura di € 130,00.
[5] I pasti saranno fruibili nei giorni di apertura delle strutture ristorative di EDUCatt o in convenzione con EDUCatt secondo le condizioni e le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.

La domanda di partecipazione al presente Bando (di seguito denominata semplicemente "**Domanda**") dovrà essere presentata esclusivamente online tramite l'area riservata MyEDUCatt e con le modalità di compilazione ivi indicate.

Il termine perentorio di inserimento dei dati e di chiusura definitiva della Domanda è fissato alle **ore 13.00 di mercoledì 30 settembre 2026**.

Le studentesse e gli studenti devono provvedere a inserire nella Domanda tutti i dati richiesti, confermandone interamente la correttezza nell'ultima pagina della Domanda medesima.
Le studentesse e gli studenti che, alla data di chiusura definitiva della Domanda, risultino di età inferiore ai 18 anni, dovranno fornire, tramite la sezione ticket dell'area riservata MyEDUCatt, apposita dichiarazione, firmata da entrambi i genitori, disponibile al seguente link: https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt.
Una volta conclusa la compilazione e confermata definitivamente la Domanda, non sarà più consentito l'accesso alla procedura web e la stessa non sarà più modificabile salvo quanto previsto, in via eccezionale, al successivo paragrafo 7.1. La ricevuta della presentazione della Domanda sarà resa disponibile nella sezione "Ricevute" dell'area riservata MyEDUCatt entro le 48 ore successive al completamento della procedura.
Si precisa che NON saranno prese in considerazione le Domande che, seppur compilate, non siano confermate definitivamente. In caso di necessità e chiarimenti si invitano le studentesse e gli studenti a **contattare per tempo gli uffici EDUCatt, in modo da poter risolvere eventuali problematiche entro il termine di chiusura definitiva della Domanda**.

Le comunicazioni da parte di EDUCatt saranno pubblicate sul sito www.educatt.it o saranno fornite direttamente alle studentesse e agli studenti nella loro area riservata MyEDUCatt e/o per email.
Le studentesse e gli studenti sono pertanto tenuti a:

- provvedere al puntuale aggiornamento della sezione "Anagrafica" dell'area MyEDUCatt, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità;
- consultare con regolarità la propria area riservata MyEDUCatt e la propria casella email (inclusa l'eventuale cartella spam/posta indesiderata/messaggi secondari);
- comunicare tempestivamente a EDUCatt eventuali variazioni di indirizzo email.

Saranno esclusivamente imputabili alle studentesse e agli studenti le eventuali conseguenze derivanti da inadempimenti a tali obblighi, inclusi il mancato riconoscimento o la decadenza/revoca dai benefici economici di cui al Bando.

Fermo quanto stabilito nei singoli, specifici paragrafi del presente Bando, si segnalano sin d'ora i seguenti documenti da allegare alla Domanda:

- le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca, ossia con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, devono allegare i documenti attestanti le disabilità, l'invalidità e/o l'handicap (si rimanda ai paragrafi 3. e 9.1);
- le studentesse e gli studenti che dichiarano di appartenere ad un ordine religioso devono allegare idonea documentazione che lo dimostri (si rimanda al paragrafo 4.2.1);
- le studentesse e gli studenti che si dichiarano autonome/i ai fini dell'accertamento del reddito devono allegare (si rimanda al paragrafo 4.2.3):
  - certificato storico di residenza;
  - documentazione attestante il titolo di possesso dell'immobile ove hanno la residenza;

  - documentazione attestante i redditi personali degli ultimi due anni (2024 e 2025);
- le studentesse e gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri devono allegare la certificazione della rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti la non appartenenza a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale (si rimanda al paragrafo 4.2.3);
- le studentesse e gli studenti alle/ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno allegare la copia della certificazione di status di rifugiato politico (si rimanda al paragrafo 4.2.3);
- le studentesse e gli studenti alle/ai quali è stata riconosciuta la protezione internazionale/sussidiaria/temporanea dovranno allegare la copia fronte/retro del permesso di soggiorno (si rimanda al paragrafo 4.2.4);
- le studentesse e gli studenti che richiedono l'applicazione della tariffa agevolata in base agli indicatori presenti nell'ISEEUP, devono allegare l'attestazione ISEEUP elaborata presso il CAF (si rimanda al paragrafo 4.2.3);
- le/i partecipanti al concorso, che alla data di presentazione della domanda sono minorenni, devono allegare l'apposita autorizzazione da parte del/dei genitore/i (disponibile sul sito https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt).

Attenzione! Tutte le scadenze e tutti i termini indicati nel Bando sono perentori; tutti i termini orari indicati nel Bando, così come quelli successivamente fissati per suo effetto, sono riferiti al FUSO ORARIO DI ROMA. Nel periodo dal 29 marzo 2026 al 23 ottobre 2026 è in vigore "l'ora legale", con un fuso orario GMT+2. Dal 24 ottobre 2026 è invece in vigore "l'ora solare", con un fuso orario GMT+1.
Là dove nel testo si faccia riferimento a "giorni", se non diversamente specificato, si intendono tutti i "**giorni di calendario**" dell'anno, incluse le domeniche e le festività.

2. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

A titolo indicativo il numero minimo di borse di studio per l'anno 2026/2027 sarà
- **n. 571** per studentesse e studenti immatricolate/i ad un primo anno di corso regolare, con l'esclusione di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;
- **n. 1.212** per studentesse e studenti iscritte/i ad anni di corso superiori al primo, con l'esclusione di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;
- **n. 10** per studentesse e studenti iscritte/i a scuole di specializzazione o dottorati di ricerca.

Il numero effettivo delle borse di studio potrà essere confermato in base agli stanziamenti complessivi che saranno comunicati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Le borse di studio sono riservate esclusivamente alle studentesse e agli studenti
a. italiane/i o appartenenti all'Unione Europea e
b. straniere/i di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

iscritte/i o che dichiarano di **volersi iscrivere entro il 22/04/2027** all'Università Cattolica per l'anno accademico 2026/2027 ad esclusione di coloro che frequentano le sedi di Bolzano, Campobasso e Potenza per le quali è necessario far riferimento ai bandi emessi dai rispettivi enti di competenza.

Si precisa che le condizioni di partecipazione di cui al presente capitolo 3 devono essere possedute alla data della Domanda e devono permanere durante tutto l'a.a. 2026/2027. L'eventuale venir meno anche di una sola di dette condizioni comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 10.3 e del capitolo 14 del Bando.

Nei paragrafi che seguono, con riferimento al livello dei corsi di studio e dei titoli di studio:

i. sono considerati di pari livello i corsi che richiedono, per l'ammissione, lo stesso titolo di studio (es. corso di laurea triennale e corso di laurea magistrale a ciclo unico);
ii. il titolo conseguito a seguito di un corso di laurea magistrale a ciclo unico è considerato di livello superiore a quello conseguito a seguito di una laurea triennale e di pari livello a quello conseguito a seguito di una laurea magistrale;
iii. il titolo conseguito a seguito di una laurea magistrale è considerato di livello superiore a quello conseguito a seguito di una laurea triennale e di pari livello a quello conseguito a seguito di una laurea magistrale a ciclo unico;
iv. i corsi di laurea del vecchio ordinamento e i loro titoli sono superiori ai corsi di laurea triennale e ai loro titoli ed equivalgono ai corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e ai loro titoli.

N.B.: è possibile presentare la Domanda **anche precedentemente all'effettiva iscrizione in Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027.** La regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027 dovrà essere comunque **perfezionata entro il 22 aprile 2027**, anche nel caso in cui il termine massimo di iscrizione previsto dall'ordinamento didattico dell'Università Cattolica fosse successivo a tale data. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all'effettiva iscrizione in Università e alla conferma dei dati della borsa di studio. La studentessa e/o lo studente sono tenuti altresì alla **restituzione** del controvalore di eventuali servizi fruiti in ragione del presente Bando (es.: pasti gratuiti) nel caso fosse riscontrata la mancata iscrizione in Università Cattolica.

3.1 Studentesse/studenti ammissibili

Sono ammissibili le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2026/2027:

1. per la prima volta assoluta ad un anno di corso regolare di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (e che non siano in possesso di un qualsiasi titolo di studio conseguito al termine di un corso di pari livello o superiore);
2. per la prima volta ad un primo anno fuori corso o ripetente eccedente la durata normale del corso di laurea[6];
3. per le sole studentesse e i soli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca, ossia con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, per la prima volta al secondo anno fuori corso o ripetente, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
4. per la prima volta ad un anno di corso regolare di una scuola di specializzazione (tanto non si applica agli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al D.Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999);
5. per la prima volta ad un anno di corso regolare di dottorato di ricerca (attivati con legge 3 luglio 1998 n. 210 art. 4).

[6] Esempio: è ammissibile la studentessa e/o lo studente che si iscriva nell'a.a. 2026/2027 per la prima volta al primo anno fuori corso o ripetente dopo aver frequentato i tre anni regolari di un corso di laurea triennale.

3.2 Studentesse e studenti NON ammissibili

Non sono ammissibili le studentesse e gli studenti che:

1. sono in possesso di un titolo di studio conseguito al termine di un corso di pari livello o superiore al corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio;
2. beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio per il diritto allo studio universitario erogata da altri enti;
3. hanno intenzione di iscriversi alle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al D. Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999;
4. sono iscritte/i ad un corso di dottorato di ricerca (attivato con Decreto Ministeriale 3 luglio 1998 n. 210 art 4) beneficiando di borsa o di assegno di ricerca;
5. hanno intenzione di iscriversi in regime di "tempo parziale", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica;
6. frequenteranno l'Università Cattolica provenendo da Università straniere quali partecipanti a programmi di mobilità internazionale;
7. fruiscono, quali cittadine/i non comunitarie/i residenti all'estero con titolo di accesso internazionale, delle agevolazioni economiche a loro dedicate dall'Università Cattolica, come descritto alle pagine internet:
   - 7.1 https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio (lauree di primo livello);
   - 7.2 https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio-4805 (lauree magistrali).

Non sono ammissibili le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2026/2027 **al primo anno di tutti i corsi**, ai corsi di dottorato o di scuola di specializzazione:

i. quale "ripetente", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica; e/o
ii. essendo state/i iscritte/i precedentemente all'a.a. 2026/2027 a qualunque corso di laurea di pari livello, in Università Cattolica o in qualsiasi Università italiana o estera, indipendentemente dall'esito di tale prima carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).

Non sono, infine, ammissibili le studentesse e gli studenti che abbiano svolto **un percorso accademico "non lineare"**, ossia incorse/i in interruzioni nella normale progressione degli anni di corso frequentati.
Rientrano in tale ultima categoria – e non sono quindi ammissibili, salvo siano in possesso del numero dei crediti previsti dal successivo paragrafo 4.1.3 del Bando – le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere all'Università Cattolica per l'anno accademico 2026/2027 **a un anno di corso successivo al primo** di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale:

a. dopo aver effettuato una rinuncia agli studi (all'Università Cattolica o altro Ateneo, in Italia e/o all'estero) precedentemente l'a.a. 2026/2027; e/o
b. quale "ripetente", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica; e/o
c. ripetendo un anno di corso al quale sono già state/i iscritte/i in un percorso di laurea di pari livello, anche a seguito di una rinuncia agli studi, di un trasferimento di Ateneo, di un passaggio di sede, facoltà o di corso di laurea.

Le studentesse e gli studenti che hanno una carriera pregressa rientrante nelle casistiche di cui alle lettere a, b e c del precedente elenco sono di seguito definite/i con "**carriera pregressa non lineare**". Tutte le altre studentesse e tutti gli altri studenti sono di seguito definite/i con **"carriera pregressa lineare"**.

4. REQUISITI

Ai fini dell'idoneità alla borsa di studio di cui al presente Bando, le studentesse e gli studenti ammissibili al concorso devono possedere entrambi i requisiti di merito e di reddito di cui ai successivi paragrafi.

4.1 Requisiti di merito

I crediti formativi universitari (di seguito "**CFU**") a cui fa riferimento il presente Bando sono quelli acquisiti tramite verbalizzazione[7] degli esami del proprio piano di studi (riscontrabili nella certificazione rilasciata dall'Università Cattolica) entro i termini e con le modalità appositamente indicate nel presente Bando.

*4.1.1 **Studentesse e studenti iscritte/i** o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2026/2027 **al primo anno** (ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca)*

Le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2026/2027 per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale **devono**:

a. superare, **entro il 10 agosto 2027**, la verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e
b. conseguire, **entro il 10 agosto 2027**, un livello minimo di CFU, come di seguito specificato ai paragrafi 10.1 e 11.2 del presente Bando.

*4.1.2 **Studentesse e studenti con carriera pregressa LINEARE** iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2026/2027 **ad anni successivi al primo** (ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca)*

Le studentesse e gli studenti iscritte/i ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale, con carriera pregressa lineare e iscrizione all'Università Cattolica perfezionata **entro il 22/04/2027:**

- **devono**, **entro il 10 agosto 2026,** aver acquisito almeno il numero minimo di CFU specificato nella tabella sotto riportata, secondo le successive "Note di computo dei CFU";
- **possono utilizzare un bonus** per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di CFU richiesti e quello effettivamente acquisito come di seguito specificato.

[7] Esempio: i CFU relativi alla sola frequentazione di "Anatomia umana 1" del primo anno di corso di "Medicina e Chirurgia" vengono verbalizzati *esclusivamente* a seguito del superamento dell'esame di "Anatomia umana 2" del secondo anno e pertanto, ai fini del presente Bando, saranno riconosciuti solo a seguito di detta verbalizzazione.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI DI RIFERIMENTO – STUDENTESSE/STUDENTI CON CARRIERA PREGRESSA LINEARE

		Anno di corso nell'a.a. 2026/2027 / CFU minimi da conseguire entro il 10 agosto 2026						
FACOLTÀ	TIPOLOGIA	2°	3°	4°	5°	6°	1° fc	2° fc (solo studentesse e studenti con disabilità ex art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 MUR)
Tutte (comprese quelle di Psicologia e Medicina e Chirurgia)	Corso di laurea triennale	35	80	==	==	==	135	180
Tutte (comprese quelle di Psicologia e Medicina e Chirurgia)	Corso di laurea magistrale	35	==	==	==	==	80	120
Tutte	Corso quinquennale di laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	==	245	300
AD ECCEZIONE DI								
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria	35	80	135	190	245	300	360
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia	30	69	127	180	236	296	360
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico - MEDTEC	38	84	138	191	259	316	352
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese *(Medicine and Surgery)*	35	78	128	188	245	300	360
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia	32	80	135	190	==	245	300

Gli anni fuori corso superiori al secondo non sono MAI ammissibili.
EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai piani di studio riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

Note di computo dei CFU

I CFU validi per il computo sono quelli degli esami attestati dall'Università Cattolica quali:

- verbalizzati, salvo le eccezioni successivamente riportate, entro il 10 agosto 2026 e
- relativi agli anni di corso precedenti a quello di iscrizione per l'a.a. 2026/2027 e
- rientranti nel piano di studi per l'a.a. 2026/2027.

Dal computo del numero di CFU sono esclusi quelli acquisiti tramite esami qualificati come:

- "soprannumerari" (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi);
- "integrazioni curriculari".

EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2026 purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2026:

- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage") dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2026, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sulle studentesse e sugli studenti interessate/i l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal Bando).

Per le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca, il numero dei CFU obbligatori indicati nella precedente tabella è ridotto del 40%.
Nel caso in cui la verbalizzazione degli esami di lingua da parte delle/degli studentesse/studenti iscritte/i per l'a.a. 2026/2027 al secondo anno di un corso di laurea della Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e del Corso di laurea in SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI dell'INTERFACOLTÀ di SCIENZE LINGUISTICHE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI avvenisse dopo il 10 agosto 2026 concorreranno al computo complessivo dei CFU validi per il SECONDO anno (sia triennale che magistrale e con carriera pregressa lineare) anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali). Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati entro il 10 agosto 2026, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Modalità di utilizzo dei crediti bonus (nuovo ordinamento)

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie, tutte le studentesse e tutti gli studenti, ad eccezione di quelle/i iscritte/i al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente acquisiti al 10 agosto 2026, crediti "bonus" secondo le seguenti modalità.

Corso di laurea triennale
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

Corso di laurea magistrale
2° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus (anche nella laurea triennale)
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus
4° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus
5° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus
6° Anno (solo facoltà di Medicina e chirurgia): 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

La facoltà di utilizzare crediti bonus è permessa nel solo caso in cui la studentessa/lo studente non si sia avvalsa/o in precedenza (anche presso altri atenei) dell'utilizzo dei crediti bonus totali a sua disposizione. Dal momento in cui si usufruisce di almeno un credito bonus, si interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus negli anni successivi ma si mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti bonus residui[8].
Si precisa che i crediti fruiti come bonus per un determinato anno di corso non sono fruibili anche per il conseguimento dei CFU minimi previsti per gli anni accademici successivi[9].

4.1.3 Studentesse e studenti con carriera pregressa NON LINEARE iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2026/2027 ad anni successivi al primo (ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca)

Le studentesse e gli studenti con carriera pregressa NON lineare iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere all'Università Cattolica per l'anno accademico 2026/2027 **a un anno di corso successivo al primo** di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale e si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 3.2, punto elenco a, b e c, sono ammissibili là dove **abbiano conseguito i requisiti di merito di cui al presente paragrafo 4.1.3**.
Tali studentesse/studenti **devono aver conseguito e verbalizzato** il numero dei crediti previsti dalla successiva tabella **in riferimento ad ogni anno trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovata/o a ripetere uno stesso anno di iscrizione[10]. Nel computo dei

[8] Esempio: la studentessa o lo studente che utilizzi 2 crediti bonus per il conseguimento del merito al 2° anno della laurea triennale disporrà di soli 3 ulteriori crediti bonus complessivi che potrà utilizzare negli anni successivi (in un'unica soluzione o ripartendoli in base alle necessità) per il raggiungimento dei livelli di merito minimi previsti (sia per la laurea triennale che per il biennio della laurea magistrale).
[9] Esempio: la studentessa o lo studente che sostenga e verbalizzi 33 CFU durante il primo anno di un corso ad accesso libero di laurea triennale e che fruisca di 2 crediti di bonus per il conseguimento dei 35 CFU minimi per l'accesso al 2° anno, dovrà sostenere e verbalizzare almeno 77 CFU per raggiungere il merito minimo previsto per il 3° anno (80 CFU), fruendo dei 3 crediti di bonus residui.
[10] Esempio a:
La studentessa o lo studente che abbia una carriera come quella di seguito riportata
- a.a. 2024/2025 prima iscrizione assoluta ad un corso universitario, quale 1° anno regolare di un corso di laurea triennale di Medicina e Chirurgia, con successiva rinuncia agli studi o trasferimento;
- a.a. 2025/2026 iscrizione al 1° anno regolare di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia;
- a.a. 2026/2027 iscrizione al 2° anno regolare di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia
potrà essere ammissibile al Bando soltanto a partire dal 2° anno regolare del corso di laurea magistrale a ciclo unico **purché** al 10 agosto 2026 possieda i crediti minimi previsti per l'iscrizione al 3° anno di corso della laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia (che, in base alla tabella di cui al paragrafo 4.1.3, risultano essere 69), compresi eventuali crediti derivanti da esami convalidati.
L'iscrizione all'a.a. 2026/2027 sarà infatti la terza effettuata, essendo l'a.a. 2024/2025 l'anno di prima immatricolazione assoluta.
Esempio b:
La studentessa o lo studente che abbia una carriera come quella di seguito riportata
- a.a. 2024/2025 prima iscrizione assoluta ad un corso universitario, quale 1° anno regolare di un corso di laurea triennale di Economia;
- a.a. 2025/2026 iscrizione al 2° anno regolare del medesimo corso di laurea triennale in Economia;
- a.a. 2026/2027 iscrizione al 2° anno "ripetente intermedio" del medesimo corso di laurea triennale in Economia
potrà essere ammissibile al Bando nell'a.a. 2026/27 **purché** al 10 agosto 2026 possieda i crediti minimi previsti per l'iscrizione al 3° anno di un corso della medesima laurea triennale in Economia (che, in base alla tabella di cui al paragrafo 4.1.3, risultano essere 80), compresi eventuali crediti derivanti da esami convalidati.
L'iscrizione all'a.a. 2026/2027 sarà infatti la terza effettuata, essendo l'a.a. 2024/2025 l'anno di prima immatricolazione assoluta.
Esempio c:
La studentessa o lo studente che abbia una carriera come quella di seguito riportata
- a.a. 2023/2024 prima iscrizione assoluta ad un corso universitario, quale 1° anno regolare di un corso di laurea triennale di Scienze dell'educazione;
- a.a. 2024/2025 e a.a. 2025/2026 iscrizione al 2° e 3° anno regolare del medesimo corso;

crediti *vengono* **inclusi anche quelli derivanti da corsi di studio precedenti ed eventualmente convalidati e riconosciuti al momento della prima iscrizione al corso di laurea per il quale la studentessa o lo studente è iscritta/o, o dichiara di volersi iscrivere, all'Università Cattolica per l'anno accademico 2026/2027**.
Per **anno di prima immatricolazione assoluta** si intende l'anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea di pari livello, in qualsiasi Università italiana o estera, indipendentemente dall'esito di tale prima carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI DI RIFERIMENTO STUDENTESSE/STUDENTI CON CARRIERA PREGRESSA NON LINEARE

		CFU minimi da conseguire entro il 10 agosto 2026, in riferimento agli anni di carriera trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, conteggiando anche l'a.a. 2026/2027						
FACOLTÀ	TIPOLOGIA	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni
Tutte (comprese quelle di Psicologia e Medicina e Chirurgia)	Corso di laurea triennale	(N.A. Rip. 1°)	80	135	180 *	N.A.	N.A.	N.A.
Tutte (comprese quelle di Psicologia e Medicina e Chirurgia)	Corso di laurea magistrale	(N.A. Rip. 1°)	80	120 *	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tutte	Corso quinquennale di laurea magistrale a ciclo unico	(N.A. Rip. 1°)	80	135	190	245	300 *	N.A.
AD ECCEZIONE DI								
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria	(N.A. Rip. 1°)	80	135	190	245	300	360 *
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia	(N.A. Rip. 1°)	69	127	180	236	296	360 *
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico - MEDTEC	(N.A. Rip. 1°)	84	138	191	259	316	352
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese (Medicine and Surgery)	(N.A. Rip. 1°)	78	128	188	245	300	360 *
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia	(N.A. Rip. 1°)	80	135	190	245	300 *	N.A.

* Ammesso SOLO in favore delle studentesse e degli studenti con disabilità ex art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 MUR.
Si ricorda che le studentesse e gli studenti che ripetono il primo anno del corso di laurea non sono ammissibili.
Non sono ammissibili anche le studentesse e gli studenti rientranti nelle casistiche "N.A." indicate nella tabella, così come coloro che hanno raggiunto un numero di anni complessivo superiore a quelli indicati in tabella.
EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai piani di studio riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

Le studentesse e gli studenti iscrivende/i ad un **anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico superiore al quarto con carriera pregressa non lineare, risultate/i idonee/i (beneficiarie/i o non beneficiarie/i) alla borsa di studio a.a. 2024/2025**, e che non soddisfino il requisito dei CFU come sopra descritto, **in alternativa** devono possedere, per l'a.a. 2026/2027, il numero dei crediti previsti dal precedente paragrafo 4.1.2 in riferimento all'effettivo anno di iscrizione nell'a.a. 2026/2027 **escludendo i crediti eventualmente convalidati e riconosciuti al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio precedenti**.

Il conteggio dei CFU è effettuato tenendo conto delle altre note di computo di cui al precedente paragrafo 4.1.2, ove applicabili.

- a.a. 2026/27 iscrizione al 3° anno regolare del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria potrà essere ammissibile al Bando nell'a.a. 2026/2027 **purché** al 10 agosto 2026 possieda i crediti minimi previsti per l'iscrizione al 4° anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria (che, in base alla tabella di cui al paragrafo 4.1.3, risultano essere 135), compresi eventuali crediti derivanti da esami convalidati.
L'iscrizione all'a.a. 2026/2027 sarà infatti la quarta effettuata, essendo l'a.a. 2023/2024 l'anno di prima immatricolazione assoluta.

4.2 Requisiti di reddito

Le studentesse e gli studenti devono essere in possesso, entro la scadenza del termine per la presentazione della Domanda, di un'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito più semplicemente "ISEE") applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscritta nell'anno solare 2026 e in corso di validità o di una attestazione dell'ISEE Universitario Parificato (di seguito più semplicemente "ISEEUP") in corso di validità[11].

I requisiti di reddito sono così definiti:

- **il valore dell'ISEE** applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario **non deve essere superiore a € 26.887,93**;
- **il valore dell'Indicatore** della Situazione Patrimoniale Equivalente (di seguito più semplicemente "ISPE" = ISP[12] / Scala di equivalenza; tratto dall'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) **non deve essere superiore a € 58.452,06**.

Le studentesse e gli studenti italiane/i e le studentesse e gli studenti straniere/i autonome/i[13] residenti in Italia possono ottenere l'attestazione ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, presentando apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito più semplicemente "DSU") presso uno degli intermediari abilitati a prestare l'assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell'INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo il servizio online ISEE precompilato.
L'ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studentessa/studente)".
EDUCatt avviserà le studentesse e gli studenti che hanno utilizzato nella loro Domanda un ISEE recante omissioni e/o difformità e/o non applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, dando loro 15 giorni per correggere, nei modi e nei termini previsti dalla legge, le informazioni difformi e inserire quelle omesse ottenendo un nuovo ISEE che non riporti omissioni e/o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente Bando.
In alternativa, entro i suddetti 15 giorni, le studentesse e gli studenti possono produrre la documentazione idonea a comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU (es.: è possibile fornire un documento della banca XYZ che attesti l'assenza di conti correnti intestati alla/al componente del nucleo familiare contestato al fine di sanare una eventuale ISEE con omissione di un conto corrente presso la banca XYZ) [14].
Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati dichiarati nella DSU, l'ISEE è accettato definitivamente.
Nell'ipotesi in cui la studentessa o lo studente non esibisca, entro i suddetti 15 giorni, un ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario senza omissioni e/o difformità oppure non esibisca la documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU, l'ISEE non sarà riconosciuto valido ai fini della richiesta di borsa di studio.
Per le studentesse e gli studenti NON autonome/i con componenti del nucleo familiare residenti non in Italia e non iscritti all'A.I.R.E.[15], **i precedenti parametri reddituali sono sostituiti dai valori ISEEUP e ISPEUP** contenuti nell'attestazione ISEEUP come meglio di seguito specificato nel paragrafo 4.2.3.

[11] Le attestazioni ISEE/ISEEUP devono essere elaborate conformemente alle previsioni di legge e anche coerentemente alle chiarificazioni fornite dall'ente previdenziale INPS, sia per quanto riguarda la composizione del nucleo che del patrimonio. Per ogni riferimento si consiglia di consultare un professionista o un CAF abilitato.
[12] L'ISP è l'acronimo dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale; il dato è riscontrabile nell'attestazione ISEE.
[13] Per la definizione di studentesse e studenti autonome/i si veda il successivo paragrafo 4.2.2.
[14] Per maggiori approfondimenti, i partecipanti possono consultare il seguente link https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmInfoFaq.aspx.
[15] L'A.I.R.E. è l'Anagrafe Italiani residenti all'estero.

La condizione economica e patrimoniale per le studentesse e gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (articolo 4, comma 3, e art. 39) e dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 (articolo 46, comma 5).

4.2.1 Nucleo familiare

Il nucleo familiare della/o studentessa/studente residente con i genitori è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della compilazione della Domanda, come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
Il nucleo familiare è composto da:

1. la studentessa o lo studente richiedente;
2. i genitori della/del richiedente – se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati anche se non conviventi, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi[16] – e le figlie e i figli comprese/i le/i maggiorenni fiscalmente a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia e che non siano coniugate/i e non abbiano figlie/figli[17];
3. il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento della studentessa o dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
4. tutte/i coloro che risultano nello stato di famiglia della studentessa o dello studente alla data di presentazione della Domanda, anche se non legate/i da vincolo di parentela;
5. eventuali soggetti in affidamento ai genitori della studentessa o dello studente alla data di presentazione della Domanda.

Qualora la studentessa/lo studente non conviva anagraficamente con i genitori, ma non risulti autonoma/o (rif. paragrafo 4.2.3 del Bando), anche se coniugata/o e/o con figlie/i, viene considerata/o facente parte del nucleo dei genitori[18].
Per i casi in cui i genitori non fossero conviventi, è necessario riferirsi alle condizioni particolari espresse dall'art. 8 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
La studentessa o lo studente che si trovi in situazione di convivenza anagrafica per motivi religiosi, di cura, militari, di pena o assimilabili è considerata/o nucleo familiare a sé stante, fatto salvo il caso in cui debba essere considerata/o componente del nucleo familiare della/del coniuge.

Nucleo familiare del dottorando universitario

Ai fini del calcolo dell'ISEE-applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario il nucleo familiare della/del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca può essere formato esclusivamente dalla/o stessa/o richiedente, dalla/dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni, se a carico e anche se non conviventi ("nucleo ristretto", senza altri soggetti conviventi anagraficamente), oppure, se più favorevole per

[16] Nei casi di genitori non coniugati e non conviventi è necessario verificare con il CAF se il genitore non convivente con la/lo studentessa/studente rientri in una delle seguenti condizioni: componente esclusa, componente attratta o componente aggiuntiva. EDUCatt si riserva di verificare tanto gli ISEE quanto le DSU presentate all'INPS e la veridicità delle informazioni in essi contenute.
[17] Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle "Istruzioni per la compilazione del 730 2026": "Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili."
[18] La studentessa/lo studente universitaria/o è considerata/o autonoma/o qualora si verifichino le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8, c. 2, D.P.C.M. 159/2013. Come precisato dall'INPS (nel documento LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI, valide a decorrere dal 29 maggio 2016, quesito MB2_10 del 14/10/2015): "la normativa citata è stata posta dal Legislatore al fine di evitare che gli studenti, non possedenti i requisiti di autonomia tuttora riferibili al DPCM 9 aprile 2001, presentino una DSU che non contempli il reale reddito di riferimento (ossia quello della famiglia di origine) con il quale si provvede al loro mantenimento ma valorizzi solo il reddito proprio dello studente, generalmente molto più basso, se non nullo.
Tuttavia una deroga a tale disciplina può essere consentita laddove la studentessa sia coniugata e, considerando il reddito del coniuge, sia in possesso dei requisiti della residenza fuori dalle unità abitative delle famiglie di origine e dell'adeguata capacità di reddito di cui alle lettere a) e b) del citato art. 8; in tal caso si ritiene che possa essere superata l'interpretazione letterale della norma, in quanto non vi sarebbe più titolo giustificativo per l'attrazione della studentessa alla sua famiglia d'origine; in tale ipotesi, pertanto, si ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che la studentessa ha formato col coniuge (compilando coerentemente il Quadro A) senza inserire nel quadro C anche i dati della DSU del genitore)".

la/il richiedente, quello costruito secondo le regole ordinarie di cui sopra, *ex* art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

4.2.2 Studentessa/studente autonoma/o

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, la/o studentessa/studente si definisce autonoma/o (vive da sola/o, si mantiene da sola/o) **se sussistono *entrambi* i seguenti requisiti di residenza e di reddito**:

a. residenza: la studentessa/lo studente deve risultare, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Domanda, NON RESIDENTE nell'unità abitativa della famiglia di origine né in alloggio di proprietà, comproprietà o usufrutto di un suo membro;
b. reddito: la studentessa/lo studente deve avere redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato[19], non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui lordi.

In assenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate – debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento – la studentessa o lo studente non potrà essere considerata/o autonoma/o e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica sua e della famiglia di origine.
Resta inteso che le studentesse e gli studenti coniugate/i, non residenti con i genitori da almeno due anni nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà, comproprietà o usufrutto di un suo membro, possono comunque soddisfare il requisito reddituale includendo anche il reddito della/del coniuge.
Le studentesse e gli studenti appartenenti ad ordini religiosi in convivenza anagrafica, ossia che risiedono stabilmente in istituti religiosi, elaborano l'attestazione ISEE/ISEEUP con un nucleo composto da un solo componente (la studentessa stessa o lo studente stesso).
Le studentesse e gli studenti che si dichiarino nella Domanda autonome/i o appartenenti ad ordini religiosi devono allegare alla stessa la documentazione idonea a dimostrarne lo status secondo le regole di seguito illustrate:

- quante/i si dichiarano autonome/i devono allegare
  - certificato storico di residenza;
  - documentazione attestante il titolo di possesso dell'immobile ove hanno la residenza;
  - documentazione attestante i redditi personali degli ultimi due anni (2024 e 2025);
- quante/i si dichiarino appartenere ad un ordine religioso devono allegare idonea dichiarazione del proprio ordine (o altra documentazione simile).

4.2.3 Requisiti e modalità per la richiesta dell'ISEEUP

Le studentesse e gli studenti non residenti in Italia o con almeno una/un componente del nucleo familiare non residente in Italia devono munirsi di apposita attestazione ISEE Universitario Parificato (anche chiamata ISEEUP) sottoscritta nell'anno solare 2026 (farà fede la data riportata sull'attestazione) con riferimento all'a.a. 2026/2027, elaborata presso un CAF.
Nella Domanda, a cui deve essere obbligatoriamente allegata la suddetta attestazione, deve essere indicato il numero di protocollo dell'attestazione medesima, il valore ISEEUP, il valore ISPEUP e la scala di equivalenza.
EDUCatt ha sottoscritto una convenzione con il CAF MCL per l'elaborazione e il **rilascio gratuito** in favore delle studentesse e degli studenti iscritte/i o iscrivende/i all'Università

[19] L'INPS, nel documento "LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI, valide a decorrere dal 29 maggio 2016" (disponibile al seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Faq/FAQ_ISEE_V3.pdf), rispondendo al quesito MB2_14 06/09/2016, ammette che, anche se non espressamente previsto dalla norma, la condizione di studentessa/studente "indipendente" (e dunque la sua condizione di autonomia) può essere soddisfatta in presenza di una/o studentessa/studente che ha la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda e possiede esclusivamente redditi da lavoro autonomo superiori ai limiti (previsti dalla normativa di riferimento) dichiarati da almeno due anni.

Cattolica dell'attestazione ISEEUP da presentare in sede di domanda di agevolazione economica (es.: borsa di studio, ammissione/riammissione nelle Strutture Ricettive, ristorazione, ecc.).
Detta convenzione prevede anche che il CAF MCL fornisca a EDUCatt un report degli ISEEUP elaborati in base a tale accordo.
Le studentesse e gli studenti che necessitano di presentare Domanda con ISEEUP devono:

1. prendere tempestivamente contatto con la Direzione Generale del CAF MCL inviando un'email all'indirizzo iseeup@cafmcl.it in modo da ottenere l'attestazione entro le scadenze previste per la presentazione della Domanda;
2. nell'email fare esplicitamente riferimento alla convenzione in essere tra il C.A.F. M.C.L. e EDUCatt per il rilascio dell'ISEEUP.

A seguito della ricezione dell'email, la Direzione Generale del CAF MCL risponderà alla/o studentessa/studente fornendo un MODULO INFORMATIVO da restituire compilato al medesimo indirizzo email iseeup@cafmcl.it, allegando altresì la documentazione elencata nei pdf informativi disponibili ai seguenti link:

- https://www.cafmcl.it/Portals/0/ThemePlugin-Pro/uploads/2026/1/29/CAF_ISEEU_italiano%20(3).pdf (italiano);
- https://www.cafmcl.it/Portals/0/ThemePlugin-Pro/uploads/2026/1/29/CAF_ISEEU_inglese%20(3).pdf (inglese).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile inviare un'email alla Direzione Generale del CAF MCL all'indirizzo iseeup@cafmcl.it.

In forza della convenzione con il CAF MCL – che, si ribadisce, consente di ottenere l'elaborazione e il **rilascio gratuito** dell'attestazione ISEEUP in favore delle studentesse e degli studenti iscritte/i o iscrivende/i all'Università Cattolica – EDUCatt è nelle condizioni di disporre di documentazione già idonea all'accertamento dei dati ivi dichiarati. Resta ferma la possibilità della studentessa / dello studente di rivolgersi, a proprie spese, a CAF non convenzionati, fermo restando che, in tal caso, la studentessa / lo studente sarà tenuta/o a fornire a EDUCatt, su sua richiesta ed entro 15 giorni, tutta la documentazione necessaria al controllo di regolarità dell'ISEEUP.

Per le studentesse e gli studenti straniere/i provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con Decreto MUR n. 176 del 24 febbraio 2026 pubblicato all'indirizzo https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2026-03/Decreto%20Ministeriale%20n.%20176%20del%2024-2-2026.pdf) che non appartengono, secondo la vigente normativa, a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale[20], la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione (da allegare nella Domanda) della rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che la studentessa o lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle studentesse e degli studenti straniere/i nelle università italiane. In quest'ultimo caso, l'ente certificatore si impegna ad effettuare il pagamento della retta del collegio/residenza per conto della studentessa o dello studente qualora ella/egli non provveda a tale pagamento.
Le studentesse e gli studenti alle/ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno allegare alla Domanda copia della certificazione di status di rifugiato politico e

[20] Le studentesse e gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri che non sono in questa condizione devono fornire l'attestazione ISEEUP.

munirsi di un'Attestazione ISEE applicabile alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati.

N.B.: le studentesse e gli studenti non comunitari residenti all'estero con titolo di accesso internazionale sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Ammissioni Internazionali (email international.admissions@unicatt.it), per verificare la possibilità di accedere alle agevolazioni dell'Università Cattolica a loro dedicate, come descritto alle pagine internet:

- https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio (lauree di primo livello);
- https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio-4805 (lauree magistrali).

4.2.4 Disposizioni particolari in favore di studentesse e studenti straniere/i per l'a.a. 2026/2027 con protezione internazionale /sussidiaria / temporanea (emergenza Ucraina) o provenienti da Paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (emergenza Iran)

Ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/6298 del 15/06/2026, per l'a.a. 2026/2027 trovano applicazione le seguenti disposizioni.
Le studentesse e gli studenti con protezione internazionale/sussidiaria/ temporanea (es. emergenza Ucraina) e quelle/i provenienti da Paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (es. emergenza Iran) che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche.
Le studentesse e gli studenti straniere/i che si trovino nelle predette condizioni sono comunque obbligate/i a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al D.P.C.M. N. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE/ISEEUP.
In ogni caso il reddito annuo percepito all'estero e dichiarato dalle studentesse e dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 6.079,45, vale a dire alla soglia minima definita a livello nazionale che deve essere comprovata ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio.

5. ESITI

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato Domanda riceveranno personalmente la comunicazione dell'esito nella sezione "Esiti" dell'area riservata MyEDUCatt.
Gli esiti forniti, nei termini di seguito illustrati, saranno:

1. Esito provvisorio;
2. Esito definitivo;
3. Esito finale.

5.1 Esito provvisorio

L'esito provvisorio è indicativo e determinato in modo automatico esclusivamente in base ai dati autocertificati dalla studentessa/dallo studente nella Domanda, in attesa degli accertamenti da parte di EDUCatt.
L'esito provvisorio è disponibile generalmente entro 48 ore dall'invio della Domanda nella sezione "Esiti" dell'area riservata MyEDUCatt.

Gli esiti provvisori possibili sono:

A. **Idoneo alla borsa di studio**
   In questo caso, la verifica automatica ha riscontrato il soddisfacimento dei requisiti

di idoneità previsti dal Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status provvisoriamente riconosciuti.

B. **Non idoneo**
È riscontrata la mancanza di uno o più requisiti di idoneità, come meglio specificato nell'esito stesso.

C. **In attesa di definizione**
In questo caso, l'esito non è determinabile automaticamente poiché, in base alle autocertificazioni rese, *i)* EDUCatt deve necessariamente procedere agli accertamenti indicati nell'esito, oppure *ii)* sono necessari da parte della studentessa/dello studente ulteriori adempimenti. EDUCatt provvederà ad accertare le dichiarazioni rese e/o a richiedere eventuali integrazioni e, **entro il 31 ottobre 2026**, fornirà tramite email l'esito degli accertamenti effettuati che sarà recepito nel successivo esito definitivo.

Si precisa che l'esito provvisorio "idoneo alla borsa di studio" NON comporta l'assegnazione di alcuna borsa di studio e NON determina la formazione di alcuna graduatoria.

5.2 Esito definitivo

L'esito definitivo è determinato a seguito delle attività di verifica svolte da parte di EDUCatt dei dati autocertificati dalla studentessa/dallo studente nella Domanda, confrontandoli con i dati disponibili negli archivi informatici INPS e/o dei CAF convenzionati, provvedendo altresì a **verificare alla data del 31 ottobre 2026** l'effettiva iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027 e ad accertare la situazione di merito attestata, effettuando la verifica puntuale delle altre informazioni rilevanti certificate dalla studentessa/dallo studente.
L'esito definitivo sarà reso disponibile **indicativamente entro la fine del mese di novembre 2026** nella sezione "Esiti" dell'area riservata MyEDUCatt.
L'esito definitivo prevede l'assegnazione del numero minimo di borse di studio riportato nel presente Bando nella sezione "previsioni minime per l'assegnazione delle borse di studio".

Gli esiti definitivi possibili sono:

A. **Idoneo Beneficiario**
La Domanda è ammissibile e soddisfa i requisiti di idoneità previsti dal Bando. La posizione conseguita dalla studentessa/dallo studente nella propria graduatoria di riferimento consente l'assegnazione dei benefici previsti per studentessa/studente "Idonei Beneficiari" di cui al capitolo 1 del Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status riconosciuto, nonché l'importo lordo del beneficio assegnato.
In caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027 **alla data del 31 ottobre 2026**, l'esito definitivo risulterà "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027".

B. **Idoneo NON Beneficiario**
La Domanda è ammissibile e soddisfa i requisiti di idoneità previsti dal Bando. La posizione conseguita dalla studentessa/dallo studente nella propria graduatoria di riferimento consente l'assegnazione dei benefici previsti per studentessa/studente "Idonei NON Beneficiari" di cui al capitolo 1 del Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status riconosciuto.
In caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027 **alla data del 31 ottobre 2026**, l'esito definitivo risulterà "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027".

C. **NON Idoneo**
La Domanda non soddisfa uno o più requisiti di ammissibilità e/o idoneità, come meglio specificato nell'esito stesso.

Si precisa che l'esito definitivo può essere aggiornato da EDUCatt con la pubblicazione del successivo esito finale e/o tramite successiva comunicazione email nel caso in cui siano riscontrate motivazioni che, in applicazione del presente Bando, comportino la variazione dell'esito stesso.

5.2.1 Studentesse/studenti sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027

A tutte le studentesse e gli studenti risultate/i "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027" sarà riconosciuto, solo in via provvisoria, il pasto giornaliero. Solo a seguito del perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027 il riconoscimento del pasto giornaliero diventerà definitivo e sarà riconosciuto l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per il relativo anno accademico.
Alle studentesse e agli studenti "Idonei Beneficiari" l'aiuto economico in denaro sarà corrisposto **solo successivamente** al perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027.
Si ricorda che tutti gli studenti devono comunque regolarizzare l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 **entro il 22 aprile 2027**.

5.3 Esito finale

L'esito finale della Domanda è determinato dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e dal controllo della documentazione fornita, delle informazioni e dei dati autocertificati, tra cui l'**iscrizione universitaria alla data del 22 aprile 2027** e la valutazione delle eventuali istanze pervenute, in conformità alle risorse economiche complessive finali finanziate da Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Detta verifica è effettuata da EDUCatt anche col ricorso alla consultazione delle piattaforme informatiche messe a disposizione dalla pubblica amministrazione (MUR, INPS, Agenzia Entrate, ecc.).
L'esito finale sarà disponibile non appena saranno rese ufficiali le informazioni relative agli stanziamenti effettivi complessivi comunicati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.
Gli esiti finali possibili sono i medesimi illustrati alle lettere A, B e C del precedente paragrafo 5.2.
Si precisa che le studentesse e gli studenti risultate/i nell'esito definitivo "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a 2026/2027" le/i quali non abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027 **entro il 22 aprile 2027** risulteranno "non idonei" nell'esito finale, e dovranno pertanto restituire ad EDUCatt il valore dei servizi eventualmente fruiti nel frattempo (es.: l'equivalente in denaro dei pasti fruiti, determinato in base alla fascia reddituale di pertinenza).

EDUCatt, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 10.3 e al capitolo 14 del Bando, potrà aggiornare l'esito finale per effetto di accertamenti da cui discendano variazioni dell'esito stesso ovvero revoche o decadenze. Tale aggiornamento sarà preventivamente comunicato alla/o studentessa/studente interessata/o tramite email e/o messaggio depositato nell'area riservata MyEDUCatt.

6. GRADUATORIE

6.1 Graduatorie degli esiti definitivi

Al fine di definire la priorità di assegnazione delle borse di studio complessivamente assegnabili, le studentesse/gli studenti sono suddivise/i in differenti graduatorie, e specificatamente:

- "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2026/2027": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutte/i le studentesse e gli studenti iscritte/i o iscrivende/i all'a.a. 2026/2027 per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- "ANNI SUCCESSIVI": sono previste differenti graduatorie, ognuna riferita ad una specifica sede amministrativa di iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea, che raggruppano le studentesse e gli studenti iscritte/i o iscrivende/i nell'a.a. 2026/2027 ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio, ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. Al fine di garantire una equa distribuzione, le borse di studio minime a disposizione di cui al capitolo 2 saranno distribuite in modo proporzionale al numero di studentesse e studenti risultate/i idonee/i in ognuna delle singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI";
- "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutte/i le studentesse e gli studenti iscritte/i o iscrivende/i nell'a.a. 2026/2027 per la prima volta ad un anno di corso regolare delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti del precedente paragrafo 5.2.1 del Bando, le studentesse e gli studenti che alla data del 31 ottobre 2026 non abbiano provveduto a perfezionare l'iscrizione universitaria per l'a.a. 2026/2027 riceveranno solo in via provvisoria il beneficio ivi indicato.

6.1.1 Studentesse e studenti iscritte/i per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La graduatoria "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2026/2027" è formulata sulla base dell'ISEE universitario/ISEEUP del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 26.887,93** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}\right) \times 1000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE/ISEEUP=	0	➢	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
ISEE/ISEEUP =	26.887,93	➢	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di punteggio, la studentessa/lo studente iscritta/o ad un corso di laurea magistrale precede quella/o iscritta/o ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico. A ulteriore parità, prevale l'età anagrafica minore.
Le studentesse e gli studenti con disabilità di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se idonee/i secondo quanto previsto dal presente Bando, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.1.2 Studentesse e studenti iscritte/i ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

Il merito funzionale alla redazione delle singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI" è calcolato in base al voto e ai CFU relativi agli esami attestati dall'Università Cattolica quali:

- verbalizzati, salvo le eccezioni previste al paragrafo 4.1.2, **entro il 10 agosto 2026** e
- relativi agli anni di corso precedenti a quello di iscrizione per l'a.a. 2026/2027 e
- rientranti nel piano di studi per l'a.a. 2026/2027.

I punti massimi assegnabili ad ogni studentessa/studente sono 1.000, determinati dalla somma di due fattori, denominati P1 e P2.

Il fattore P1, che vale 600 punti, è calcolato sulla base dei crediti formativi verbalizzati, secondo la seguente formula:

$$P1 = \frac{\text{CFU conseguiti} - \text{CFU min. previsti dal bando}}{\text{CFU massimi} - \text{CFU min. previsti dal bando}} \times 600$$

P1 = 0 questo punteggio si ottiene quando i CFU conseguiti dalla studentessa/dallo studente (inclusi quelli bonus utilizzati per raggiungere i CFU minimi) corrispondono ai CFU minimi previsti dal bando per l'anno di corso.

P1 = 600 questo punteggio si ottiene quando i CFU conseguiti dalla studentessa/dallo studente corrispondono ai CFU massimi previsti dal bando per l'anno di corso.

N.B.: per CFU massimi si intendono 60 CFU per singolo anno di corso (cfr. art. 5 del D.M. n. 270/2004). Qualora la studentessa/lo studente abbia conseguito CFU maggiori dei CFU massimi previsti dal bando, saranno comunque attribuiti 600 punti al fattore P1.

Il fattore P2, che vale 400 punti, è calcolato sulla base dei voti degli esami verbalizzati, secondo la seguente formula:

$$P2 = \frac{\text{Votazione media } aritmetica \text{ conseguita} - 18}{31 - 18} \times 400$$

P2 = 0 questo punteggio si ottiene quando la media conseguita dalla studentessa/dallo studente corrisponde al voto minimo (18).

P2 = 400 questo punteggio si ottiene quando la media conseguita dalla studentessa/dallo studente corrisponde al voto massimo 30 e lode (31).

N.B.: il voto massimo "30 e lode" è conteggiato nella media aritmetica come "31".

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria la studentessa/lo studente che non ha utilizzato il *bonus* – secondo quanto previsto al capitolo 4 - e quindi la studentessa/lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale la studentessa/lo studente iscritta/o all'anno di corso più elevato e successivamente la studentessa/lo studente più giovane di età.
Le studentesse e gli studenti con disabilità di cui all'art.1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.1.3 Studentesse e studenti iscritte/i ad anni successivi al primo delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

La graduatoria "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI" è formulata sulla base dell'ISEE universitario/ISEEUP del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 26.887,93** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}\right) \times 1000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE/ISEEUP=	0	➢	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
ISEE/ISEEUP =	26.887,93	➢	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di fascia di reddito precederà in graduatoria la studentessa/lo studente più giovane di età.
Le studentesse/gli studenti con disabilità di cui all'art.1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.2 Graduatorie dell'esito finale

Al fine di definire la priorità di assegnazione delle borse di studio complessivamente assegnabili, le studentesse e gli studenti sono suddivise/i in differenti graduatorie, e specificatamente

- "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2026/2027": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutte/i le studentesse e gli studenti iscritte/i o iscrivende/i all'a.a. 2026/2027 per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- "ANNI SUCCESSIVI": sono previste differenti graduatorie, ognuna riferita ad una specifica sede amministrativa di iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea, che raggruppano le studentesse e gli studenti iscritte/i o iscrivende/i nell'a.a. 2026/2027 ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio, ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca.
- "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI": anche questa è una graduatoria unica che raggruppa tutte le studentesse e tutti gli studenti iscritte/i o iscrivende/i nell'a.a. 2026/2027 per la prima volta ad un anno di corso regolare delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Al fine di garantire una loro equa distribuzione, le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione delle borse sono distribuite in modo proporzionale al numero delle studentesse e degli studenti risultate/i idonee/i nelle tre categorie di graduatorie sopra indicate, complessivamente intese.
Le borse complessive finanziabili per studentesse e studenti idonee/i nelle graduatorie "ANNI SUCCESSIVI" sono distribuite in modo proporzionale al numero delle studentesse e degli studenti risultate/i idonee/i in ognuna delle singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI".
L'ordine delle graduatorie dell'esito finale segue i medesimi criteri di calcolo espressi ai precedenti paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 del Bando.

7. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 Errori di compilazione della domanda

Eventuali errori di compilazione della domanda dovranno essere segnalati ad EDUCatt **entro le ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2026** aprendo un ticket nell'area personale MyEDUCatt, selezionando la categoria "Borsa di Studio" e la sottocategoria "Errori di compilazione domanda". Gli effetti della valutazione della Domanda in base ai dati corretti saranno riscontrabili negli esiti definitivi.

Sino alle ore 13.00 del giorno 15 settembre 2026 la studentessa/lo studente potrà anche richiedere, tramite la medesima sezione ticket, la riapertura della procedura di presentazione della domanda, al fine di correggere personalmente eventuali errori di compilazione. EDUCatt darà conferma dell'avvenuta riapertura della procedura di presentazione della domanda rispondendo al ticket dello Studente. La riapertura della Domanda comporta la cancellazione della precedente ricevuta di presentazione.
Resta fermo che, a seguito della riapertura della Domanda, il termine di inserimento dei dati e di chiusura definitiva della domanda rimane fissato alle **ore 13.00 di mercoledì 30 settembre 2026**, ai sensi del precedente capitolo 1. Eventuali domande riaperte e NON confermate definitivamente entro il predetto termine del 30 settembre 2026 NON saranno prese in considerazione e ogni esito precedente alla riapertura della domanda è annullato.

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2, **successivamente alle ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2026** gli eventuali errori di compilazione dovranno essere comunicati ai sensi del successivo paragrafo 7.2, al fine di consentire ad EDUCatt una corretta valutazione e di non incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo capitolo 14.

7.2 Istanza di revisione dell'esito definitivo

Una volta disponibile l'esito definitivo, è possibile presentare **entro il 26 febbraio 2027** un'istanza di revisione dell'esito definitivo per segnalare ESCLUSIVAMENTE eventuali errate valutazioni effettuate da EDUCatt nella determinazione dell'esito. A tal scopo, sarà possibile aprire un ticket nell'area personale MyEDUCatt, selezionando la categoria "Borsa di Studio" e la sottocategoria "Istanze di revisione esito definitivo".
Gli effetti di eventuali accoglimenti di istanze di revisione degli esiti definitivi saranno riscontrabili negli esiti finali.

7.3 Ricorso avverso l'esito finale e/o successivi accertamenti

Eventuali contestazioni avverso gli esiti finali e/o successivi accertamenti potranno essere sollevate ricorrendo ai competenti organi giurisdizionali, ai sensi della normativa vigente.

8. PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE BORSE

L'ammontare della borsa di studio varia in funzione sia della fascia corrispondente ai valori dell'indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / ISEEUP, sia della residenza dello studente.

8.1 Fasce di reddito

Ai fini del presente Bando sono individuate tre fasce reddituali, secondo la seguente tabella.

Valore dell'ISEE/ISEEUP per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

Fasce reddituali	1ª fascia	2ª fascia	3ª fascia
Valore ISEE/ISEEUP	da € 0,00	da € 13.443,98	da € 17.925,30
	a € 13.443,97	a € 17.925,29	a € 26.887,93

8.2 Definizione dello status "in sede", "pendolare", "fuori sede"

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio si individuano, in relazione al luogo di residenza alla data di presentazione della domanda, tre differenti casistiche: "in sede", "pendolare" o "fuori sede". A tal proposito, si ricorda che la studentessa/lo studente deve provvedere al puntuale aggiornamento della sezione "Anagrafica" dell'area MyEDUCatt ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, con particolare riferimento in questo caso ai dati relativi alla residenza.
Alle studentesse/agli studenti residenti in comuni "fuori sede" al momento della compilazione della Domanda e che trasferiscano entro il 31/12/2026 la residenza in un comune "in sede" o "pendolare" sarà aggiornato lo status in base al nuovo comune di residenza.
Alle studentesse/agli studenti residenti in comuni "in sede" o "pendolari" al momento della compilazione della Domanda e che trasferiscano successivamente la residenza in un comune "fuori sede" NON potrà essere in alcun modo riconosciuto lo status "fuori sede".

8.2.1 Studentesse e studenti in sede e pendolari

Sono considerati **in sede** e **pendolari** le studentesse e gli studenti che, alla data di compilazione della Domanda, risultano residenti in un comune considerato "in sede" o "pendolare" secondo le tabelle disponibili all'indirizzo https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt.
Alle studentesse e agli studenti residenti in comuni "in sede" o "pendolari" al momento della compilazione della Domanda e che trasferiscano entro il 31/12/2026 la residenza in differente comune "in sede" o "pendolare" sarà aggiornato o confermato lo status in base al nuovo comune di residenza.

8.2.2 Studentesse e studenti fuori sede[21]

Sono considerati **fuori sede** quelle studentesse e quegli studenti che, alla data di compilazione della Domanda, **NON RISIEDONO** in un comune considerato **"in sede" o "pendolare"** secondo le tabelle disponibili all'indirizzo https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt e che prendono **alloggio a titolo oneroso** in un comune considerato **"in sede"** rispetto alla sede del corso universitario frequentato[22].
In carenza del requisito dell'alloggio a titolo oneroso, la studentessa/lo studente che non risiede in un comune "in sede" o "pendolare" è considerato "pendolare".
Per il riconoscimento dello status "fuori sede", si intende "**alloggio a titolo oneroso**" l'esistenza di:

- un **contratto di locazione ad uso abitativo** intestato alla studentessa/allo studente, ad un genitore e/o a un componente del nucleo familiare, e relativo ad un **immobile NON di proprietà** di un genitore e/o di una/un componente del nucleo familiare. Tale contratto deve essere **registrato presso l'Agenzia delle Entrate** e deve prevedere nell'arco temporale compreso tra il 01/09/2026 e il 31/10/2027: (i) una durata di almeno 10 mesi; (ii) un onere complessivo **non inferiore a € 1.000,00**. Si precisa che non rientrano in questa casistica i contratti di locazione intestati ad un genitore e/o a una/un componente del nucleo familiare, quando questi vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica alla data di presentazione della Domanda;

[21] L'art. 13, c. 3, del D.P.C.M. 09/04/2001, stabilisce che le studentesse e gli studenti straniere/i non appartenenti all'Unione Europea sono considerate/i comunque "fuori sede" indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il loro nucleo familiare risieda in Italia, purché possiedano un alloggio a titolo oneroso come precisato nel paragrafo 8.2.2.
[22] Le studentesse e gli studenti che, nel periodo indicato, soggiornino all'estero per partecipare a progetti di mobilità internazionale possono fornire certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione per l'alloggio all'estero. Il periodo rendicontato all'estero sarà sommato a quello relativo all'alloggio presso la sede del corso in Italia per concorrere al raggiungimento dei 10 mesi complessivi richiesti.

oppure

- **certificazione o altra documentazione fiscalmente valida** relativa al pagamento dell'alloggio intestato alla studentessa/allo studente presso **strutture pubbliche o private**[23], che deve prevedere nell'arco temporale compreso tra il 01/09/2026 e il 31/10/2027: (i) una durata di almeno 10 mesi; (ii) un onere complessivo **non inferiore a € 1.000,00**.

Tale documentazione deve essere fornita entro **le ore 13.00 del 30 ottobre 2026** in formato digitale tramite la procedura on-line "Autocertificazione Domicilio" nell'area riservata MyEDUCatt[24], autocertificando inoltre i seguenti dati relativi all'alloggio:

- riferimenti del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene;
- se presso un Collegio, Casa dello studente, ecc.: denominazione della struttura, indirizzo, n° telefonico e n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale[25];
- se presso un alloggio in locazione: nominativo del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene e relativo indirizzo, n° telefonico, n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale, nonché l'indirizzo dell'alloggio;
- costo mensile dell'alloggio, indicando anche la propria quota qualora l'alloggio sia condiviso con altre persone. Qualora la studentessa/lo studente sia alloggiata/o presso una struttura di EDUCatt il costo non deve essere indicato.

Nel caso in cui, alla data del 30 ottobre 2026, la studentessa/lo studente abbia già stipulato il contratto di locazione dell'alloggio ma non sia ancora in possesso della ricevuta di registrazione del medesimo, la ricevuta dovrà essere trasmessa a semplice richiesta di EDUCatt.

Le informazioni autocertificate e la documentazione caricata nella procedura on-line "Autocertificazione Domicilio" saranno verificate da EDUCatt indicativamente nel periodo gennaio-marzo 2027.
A seguito di tali accertamenti EDUCatt potrà richiedere, tramite email e/o messaggio depositato nell'area riservata MyEDUCatt, eventuali informazioni e/o documentazione integrativa (tra cui le ricevute di avvenuta registrazione dei contratti di locazione) a sostegno della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status "fuori sede", laddove necessario.
Nei casi in cui, anche a seguito della valutazione delle informazioni/documenti integrativi forniti, EDUCatt verificasse l'insussistenza di uno o più requisiti per il riconoscimento dello status "fuori sede", l'esito finale della borsa di studio sarà aggiornato allo status "pendolare".
Si precisa pertanto che l'eventuale status "fuori sede" assegnato negli esiti definitivi a tutte/i le/gli studentesse/studenti che hanno correttamente compilato e confermato la procedura "Autocertificazione domicilio" è da intendersi **provvisorio** fino al termine delle verifiche di cui sopra e fatto salvo quanto previso al capitolo 14 del Bando.

In mancanza della compilazione e conferma dell'apposita procedura on-line "Autocertificazione Domicilio" e di una idonea documentazione a supporto entro **le ore 13.00 del 30 ottobre 2026,** lo studente NON potrà essere considerato "fuori sede".

[23] Esempio: collegi, pensionati, B&B, ecc. Si precisa che non sono inclusi in questa casistica le "scritture private" per alloggi affittati da privati, per i quali è necessario il contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
[24] La studentessa/lo studente deve allegare copia del contratto di locazione debitamente firmato da tutte le parti contraenti (anche nelle modalità elettroniche conformi alle leggi vigenti in materia di firme elettroniche e digitali) e la sua ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Coloro le/i quali invece sono titolari di contratto di locazione a seguito di sublocazione o cessione di locazione dovranno allegare anche il contratto originario di locazione e la sua ricevuta di registrazione (e tutte le registrazioni di cessione intercorrenti tra l'atto originario ed il suo subentro). Per i contratti di sublocazione sottoscritti con enti gestori di locazione conto terzi, è ammesso che il contratto di sublocazione rechi tutti i dati della locazione originaria (compreso i dati dei contraenti, l'oggetto del negozio, la durata di validità dell'atto ed il numero e la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrale). La documentazione incompleta sarà dichiarata "non conforme" e allo studente sarà attribuito lo status di "pendolare".
[25] Qualora la studentessa/lo studente sia alloggiata/o presso una struttura di EDUCatt, Partita IVA e/o Codice Fiscale non devono essere indicati.

9. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare delle borse di studio, **comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio**, è così definito:

Studentesse/studenti in sede

- € 2.601,00+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 3.430,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 2.162,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 2.991,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- € 1.314,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 2.143,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

Studentesse/studenti pendolari

- € 3.991,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 4.820,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 3.362,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 4.191,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- € 2.470,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 3.299,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

Studentesse/studenti fuori sede

- € 7.419,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 8.248,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 6.343,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 7.172,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- € 5.028,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 5.857,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

Avvertenze:

- Per le studentesse e gli studenti che beneficiano della borsa di studio frequentando il **1° anno fuori corso** (anno successivo all'ultimo di corso regolare), **tutti gli IMPORTI si intendono DIMEZZATI**[26], così come il controvalore dei pasti ed il periodo di fruizione degli stessi**.**
- Il controvalore della fruizione dei pasti corrisponde a € 829,00 e **NON è monetizzato** nel caso in cui EDUCatt possa garantire con proprie strutture o strutture convenzionate la fruizione del servizio di ristorazione presso la città sede degli studi.
- La fruizione del pasto è revocata al termine del percorso di studi in Università Cattolica (es.: laurea, rinuncia agli studi, ...).
- La consumazione del pasto è strettamente riservata alla studentessa/allo studente assegnataria/o del beneficio (il pasto non può essere ceduto a terzi). Nel caso fosse dimostrata l'indebita cessione a terzi, la studentessa/lo studente titolare del beneficio è tenuta/o al pagamento di detti pasti secondo la tariffa massima prevista.
- Le studentesse e gli studenti beneficiarie/i di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.
- Per le studentesse e gli studenti **ammesse/i e riammesse/i ai collegi** EDUCatt (in base al bando di concorso EDUCatt per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2026/2027) il pagamento della borsa di studio sarà effettuato a conguaglio con la retta del Collegio corrispondente alla **tariffa agevolata**.

[26] Alle studentesse/agli studenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021 gli importi si intendono dimezzati SOLO SE frequentano il 2° anno fuori corso.

9.1 Studentesse/studenti con disabilità di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021

Alla studentessa/allo studente che, alla data del 30 settembre 2026, appartenga alle categorie di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021 e sia idonea/o secondo quanto previsto dal presente Bando, l'importo della borsa di studio sarà incrementato del 40%, e quindi:

		Importo base	Incremento 40%	Importo complessivo (inclusa quota in pasti)
In sede	1a fascia	3.430,00 €	1.372,00 €	4.802,00 €
	2a fascia	2.991,00 €	1.196,40 €	4.187,40 €
	3a fascia	2.143,00 €	857,20 €	3.000,20 €
Pendolare	1a fascia	4.820,00 €	1.928,00 €	6.748,00 €
	2a fascia	4.191,00 €	1.676,40 €	5.867,40 €
	3a fascia	3.299,00 €	1.319,60 €	4.618,60 €
Fuori sede	1a fascia	8.248,00 €	3.299,20 €	11.547,20 €
	2a fascia	7.172,00 €	2.868,80 €	10.040,80 €
	3a fascia	5.857,00 €	2.342,80 €	8.199,80 €

Al fine di accedere a tale beneficio, la/lo studentessa/studente è tenuta/o a fornire nella Domanda copia della documentazione atta a dimostrare la disabilità. Nell'ipotesi in cui la/lo studentessa/studente, alla data del 30 settembre 2026 abbia già effettuato la visita di accertamento di invalidità/disabilità ma non sia ancora in possesso del relativo verbale di riconoscimento, potrà presentare **entro il 26 febbraio 2027** istanza di revisione all'esito definitivo chiedendo il riconoscimento di detto status ai fini della borsa di studio purché abbia nel frattempo acquisito detto verbale.
Tale borsa di studio può essere convertita (di concerto con l'Ufficio Integrazione disabili dell'Università Cattolica) in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

9.2 Studentesse/studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale

Le studentesse e gli studenti "idonei beneficiari" e "idonei non beneficiari" per l'anno accademico 2026/2027 possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.
Si rammenta che per le studentesse e gli studenti iscritte/i al primo anno, tale integrazione è subordinata al conseguimento, entro il **10 agosto 2027**, di un livello minimo di merito come meglio specificato al precedente paragrafo 4.1.1.
Il contributo massimo è di **€ 600,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mensilità. La permanenza minima prevista per la fruizione del contributo è pari a 3 mesi.
Il programma di studio all'estero deve essere certificato dall'ufficio competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento e comunque riconosciuto dall'Università Cattolica. Dall'importo dell'integrazione erogata da EDUCatt **è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi** concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Le studentesse/gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a **€ 100,00** (per i paesi europei) e fino a **€ 500,00** (per i paesi extraeuropei).

Tutti gli importi relativi ai progetti di mobilità internazionale si intendono **dimezzati** per le studentesse e gli studenti **iscritte/i al 1° anno fuori corso** (anno successivo all'ultimo di corso regolare).
Le integrazioni sono concesse alle/gli aventi diritto per un singolo programma di mobilità e per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Tali contributi sono corrisposti nei limiti delle **risorse disponibili** e la loro entità può essere ridotta anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti tale integrazione.
La **richiesta dell'integrazione** deve essere presentata **contestualmente alla domanda di borsa** di studio. Al termine del periodo di mobilità, la studentessa/lo studente deve **formalizzare la domanda di erogazione** del contributo tramite l'apposita procedura online nell'area MyEDUCatt. La domanda di erogazione dovrà essere presentata **entro 30 gg dal termine** del periodo di mobilità, e comunque non oltre il **15 dicembre 2027**.
Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, indicativamente nel mese di febbraio 2028, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale programma.

N.B.: l'importo dell'integrazione per i vincitori della borsa di studio EDUCatt come studentesse/studenti "pendolari e fuori sede" sarà conguagliato calcolando per i mesi di soggiorno all'estero l'importo della borsa di studio di studente in sede[27].
ATTENZIONE! In ragione del periodo di permanenza all'estero, la studentessa/lo studente riceverà un rimborso proporzionale per il servizio ristorativo non fruito in Italia. Durante tale periodo, la studentessa/lo studente è quindi tenuta/o a **NON usufruire** del servizio di ristorazione erogato da EDUCatt, anche nel caso rientri temporaneamente in Italia (es.: per sostenere esami, vacanze, ecc.).

9.3 Maggiorazioni della borsa di studio

Nei limiti della disponibilità delle risorse che dovessero residuare dal riconoscimento delle borse di studio di cui al presente Bando[28], alle studentesse e agli studenti idonei beneficiari è prevista, ai sensi della DGR Lombardia n. XII / 6298 del 15/06/2026, la potenziale assegnazione di ulteriori contributi integrativi.
L'assegnazione delle eventuali integrazioni alla borsa di studio di cui al presente paragrafo - disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive a seguito dello scorrimento delle graduatorie delle studentesse e degli studenti idonee/ - avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

1) integrazione relativa alle sole studentesse STEM (art. 3 comma 5 D.M. 1320/2021);
2) integrazione relativa alle studentesse e agli studenti iscritte/i contemporaneamente a più corsi di studio (art. 6 comma 3 D.M. 1320/2021);
3) integrazione relativa ai "premi di laurea" (art. 2 comma 3 D.M. 1320/2021).

[27] Esempio di calcolo dell'integrazione nel caso di studentessa/studente idonea/o alla borsa, come "fuori sede" e appartenente alla 1° fascia di reddito, con mobilità per 4 mesi senza percezione di altri contributi per mobilità:
Importo contributo (a) = 600 €/mese x 4 mesi = 2.400,00 €
Altri contributi (b) = 0
Sub-totale integrazione (c) = a-b = 2.400,00 €
Importo borsa di studio assegnata (d) = 7.316,00 € x 8/12 mesi = 4.887,33 €
Importo borsa di studio in sede (e) = 2.565,00 € x 4/12 mesi = 855,00 €
Importo di borsa teorica ricalcolata considerando il periodo di mobilità (f) = d+e = 5.732,33 €
Totale borsa da erogare (g) = 7.316,00 €
Differenza da detrarre dal sub-totale integrazione (h) = g-f = 1.583,67 €
Totale integrazione per mobilità = c-h = 816,33 €
L'eventuale differenza tra le borse, così come l'eventuale finanziamento percepito da soggetti terzi, può concorrere sino all'azzeramento del contributo alla mobilità.
Infine, all'importo calcolato come sopra descritto si aggiungerà il rimborso forfettario del viaggio e del servizio di ristorazione non fruito nel periodo.
[28] L' eventuale disponibilità di risorse per l'assegnazione delle maggiorazioni alle borse di studio sarà nota indicativamente nel mese di maggio 2027, ossia una volta che, verificato il fabbisogno finanziario necessario per erogare i benefici di cui ai precedenti paragrafi del presente capitolo 9, risultino disponibili ulteriori risorse sufficienti a finanziare, in tutto o in parte, le integrazioni previste dal presente paragrafo 9.3.

L'assegnazione delle integrazioni di cui al presente paragrafo potrà essere disposta esclusivamente ove, a seguito della definizione degli esiti finali, tutte le studentesse e tutti gli studenti idonee/i risultino beneficiarie/i;

9.3.1 Benefici specifici per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

In attuazione dell'articolo 3, c. 5, del citato DM 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, tale incremento non è cumulabile con l'incremento previsto all'art. 3, c. 3, del D.M. 1320/2021 per le studentesse con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, ai sensi della DGR Lombardia n. XII / 6298 del 15/06/2026, è calcolato:

- per le studentesse appartenenti sia alla prima che alla seconda fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in seconda fascia;
- per le studentesse appartenenti alla terza fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in terza fascia.

Si precisa inoltre che nella succitata Circolare n. 13676/2022, in prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat all'indirizzo http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3. Di seguito si elencano quali di questi corsi sono attivati in Università Cattolica:

- Laurea triennale in Matematica (L-35) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche (L-29) della Facoltà di Medicina e chirurgia;
- Laurea magistrale in Matematica (LM-40) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Fisica (LM-17) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Data analytics for business (LM-82) dell'interfacoltà Economia- Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Applied data science for banking and finance (LM-91) dell'interfacoltà Scienze matematiche, fisiche e naturali - Scienze bancarie, finanziarie e assicurative;
- Laurea magistrale in Artificial Intelligence for banking and Finance (LM/91) dell'interfacoltà Scienze matematiche, fisiche e naturali - Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
- Laurea magistrale in Biotecnologie per la medicina personalizzata (LM-9) della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli";
- Laurea magistrale in Innovation in Biotechnology applied to regenerative medicine (LM-9) dell'interfacoltà Medicina e chirurgia "A. Gemelli" - Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Actuarial sciences, risk and data analysis (Classe LM-83) della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative.

La maggiorazione della borsa di studio sarà erogata nel solo caso in cui le disponibilità finanziarie complessive ne permettano l'assegnazione in favore di tutte le studentesse idonee. In caso contrario la maggiorazione NON sarà erogata ad alcuna studentessa.

9.3.2 Studentesse/studenti con iscrizione contemporanea per l'a.a. 2026/2027 a due corsi di studio universitari oppure a due corsi accademici, ai sensi della L. 12 aprile 2022, n. 33

Ai sensi dell'art. 6, c. 3, D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 e della L. 12 aprile 2022, n. 33, alle studentesse e agli studenti iscritte/i contemporaneamente a più corsi di studio universitari e/o Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, qualora siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la borsa per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui la studentessa/lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale ha correlato il predetto incremento.
Si ricorda che in caso di iscrizione contemporanea a più corsi in Università e/o AFAM diversi, la domanda di borsa va presentata presso l'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo di prima immatricolazione o eletto come sede "primaria".
Nel caso in cui la studentessa/lo studente non avesse mai ottenuto la borsa di studio presso l'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo diverso dall'Università Cattolica eletto come sede "primaria", può fare richiesta per la borsa di studio ai sensi del presente Bando.

La presente maggiorazione della borsa di studio sarà erogata nel solo caso in cui le disponibilità finanziarie complessive ne permettano l'assegnazione in favore di tutte le studentesse idonee e tutti gli studenti idonei. In caso contrario la maggiorazione NON sarà erogata ad alcuna studentessa e/o ad alcuno studente.

9.3.3 Premio di laurea per studentesse/studenti che si laureano entro la durata normale del proprio corso di studi

Il premio di laurea consiste in una maggiorazione della borsa di studio in favore delle studentesse e degli studenti che, iscritte/i nell'a.a. 2026/2027 all'ultimo anno di un corso di **laurea magistrale** e **laurea magistrale a ciclo unico**, si laureino entro la durata normale del proprio corso di studi a partire dalla data di prima immatricolazione assoluta alla tipologia di corso[29]. Tale integrazione non è quindi prevista per le studentesse e gli studenti che conseguono la laurea triennale.
La maggiorazione è pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno (a.a. 2026/2027), al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione[30].
La/lo studentessa/studente dovrà presentare richiesta del premio di laurea tramite l'apposita procedura disponibile online all'interno della propria area personale MyEDUCatt **sul sito di EDUCatt, entro 60 giorni dalla data di conseguimento della laurea.** Per poter presentare la domanda, le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea magistrale NON DEVONO aver già beneficiato di un premio di laurea, riconosciuto dall'Università Cattolica o da altro Ateneo/Ente, anche a seguito di corsi di laurea triennale.
Nel caso in cui le disponibilità finanziarie complessive non permettessero l'assegnazione di un premio di laurea in favore di tutte/i le/i richiedenti idonee/idonei, le richieste di premio di laurea saranno accolte in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

[29] A titolo esemplificativo e non esaustivo, il premio di laurea non è riconosciuto nei seguenti casi:
- studentessa/studente che effettui la prima immatricolazione assoluta ad un corso di laurea triennale nell'a.a. 2021/2022, successivamente rinunci agli studi e si iscriva, nell'a.a. 2022/2023, ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, conseguendo il titolo nell'a.a. 2026/2027. Sebbene risulti formalmente iscritta/o al 5° anno regolare del corso di laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2026/2027, la durata complessiva del percorso, calcolata a decorrere dalla data della prima immatricolazione assoluta, è pari a 6 anni, a fronte dei 5 anni regolari richiesti;
- studentessa/studente che effettui la prima immatricolazione assoluta ad un corso di laurea magistrale nell'a.a. 2024/2025, successivamente rinunci agli studi e si iscriva, nell'a.a. 2025/2026, ad un nuovo corso di laurea magistrale, conseguendo il titolo nell'a.a. 2026/2027. Sebbene risulti formalmente iscritta/o al 2° anno regolare del nuovo corso di laurea magistrale nell'a.a. 2026/2027, la durata complessiva del percorso, calcolata a decorrere dalla data della prima immatricolazione assoluta, è pari a 3 anni, a fronte dei 2 anni regolari richiesti.

[30] L'importo della borsa di studio di riferimento non terrà conto delle eventuali maggiorazioni riconosciute ai sensi dei paragrafo 9.3.1 e 9.3.2.

10. CONFERMA DEI DATI, EROGAZIONE E REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO

Tutte le studentesse e tutti gli studenti "Idonei beneficiari" e "Idonei non beneficiari", per confermare il diritto ai benefici a loro riservati, devono provvedere alla **conferma dei dati della borsa di studio 2026/2027** tramite l'omonima sezione dell'area web riservata MyEDUCatt, secondo le istruzioni riportate nella procedura online.
Nel caso in cui non confermino i dati relativi alla propria borsa di studio entro il **18 dicembre 2027**, la studentessa/lo studente perdono l'aiuto economico in denaro ma conservano gli ulteriori benefici previsti dalla borsa di studio (esonero dalle tasse e fruizione dei pasti).
Tutti gli aiuti economici in denaro previsti dal Bando saranno accreditati sul conto corrente indicato dalla studentessa/dallo studente nella apposita area web riservata MyEDUCatt.
Le coordinate bancarie potranno essere riferite alla **Carta Ateneo+** delle/degli studentesse/studenti o ad un altro conto corrente aperto presso un **Istituto di credito italiano e intestato alla studentessa/allo studente o ad una/un familiare** inclusa/o nello stato di famiglia.

10.1 Erogazione della borsa per le studentesse/gli studenti iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La prima rata della borsa di studio, pari ad almeno il 50% del valore della borsa, è riconosciuta e/o liquidata, compatibilmente con le rimesse di Regione Lombardia e del MUR, **entro il 31 dicembre 2026** in favore delle studentesse e degli studenti "idonei beneficiari" negli esiti definitivi che:

- NON risultino "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027" e
- abbiano preventivamente effettuato la conferma dei dati della borsa di studio e
- abbiano fornito i dati IBAN tramite l'apposita sezione dell'area riservata MyEDUCatt.

La prima rata è costituita prioritariamente dalla quota in servizi della borsa di studio: un pasto gratuito al giorno presso le strutture ristorative EDUCatt da fruire tra il mese di gennaio e dicembre 2027 e conguaglio con l'intera retta del Collegio (per gli ospiti ammessi alle strutture EDUCatt in base al Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2026/2027)[31].

*10.1.1 Erogazione della borsa per le studentesse/gli studenti iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca) che **abbiano acquisito** il livello minimo di CFU entro il 10 agosto 2027*

Per le studentesse e gli studenti "idonei beneficiari" negli esiti finali la corresponsione dell'importo ancora dovuto della borsa di studio è condizionata al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e all'acquisizione e verbalizzazione, entro il **10 agosto 2027**[32], di un livello minimo di CFU del piano studi dell'anno accademico 2026/2027. Tali crediti formativi dovranno risultare nelle certificazioni rilasciate dall'Università Cattolica.
Il livello minimo di CFU richiesto è precisamente:

- *25 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *27 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;

[31] Esempio: nell'ipotesi in cui non sia dovuta la retta del Collegio, la studentessa / lo studente idonea/o beneficiaria/o riceverebbe il pagamento della metà del "controvalore totale" della borsa di studio, detraendo l'importo della quota annua prevista per il pasto gratuito giornaliero.
[32] EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2027, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2027:
- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2027, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sulle studentesse e sugli studenti interessate/i l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

- *33 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MEDTEC;
- *30 crediti* per le/gli iscritte/i agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati.

EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2027, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato **entro il 31 ottobre 2027**:

- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage") dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2027, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sulle studentesse e sugli studenti interessate/i l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal Bando).

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (sia triennale che magistrale) concorreranno al computo complessivo dei crediti entro il 10 agosto 2027 anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

I requisiti di merito di cui al presente paragrafo **non si applicano alle studentesse e agli studenti disabili di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021**.

*10.1.2 Erogazione della borsa per le studentesse/gli studenti iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca) che **NON abbiano acquisito** il livello minimo di CFU entro il 10 agosto 2027*

Le studentesse e gli studenti che entro il **10 agosto 2027** non abbiano superato la verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) o non abbiano conseguito il livello minimo di merito sopra indicato devono superare tale verifica e acquisire **entro il 30 novembre 2027** almeno:

- *30 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *32 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- *38 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MEDTEC;
- *35 crediti* per le/gli iscritte/i agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- metà importo della borsa di studio;
- metà importo dell'eventuale integrazione per progetti di mobilità internazionale;
- esonero parziale dalle tasse universitarie, così come meglio indicato al capitolo 11 del presente bando.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati. Nel computo dei CFU

da sostenere entro il **30 novembre 2027** non partecipano i CFU relativi alle prove parziali dei corsi di lingua di cui sopra (3 per prove orali e 4 CFU per prove scritte), che valgono quindi solo per il conseguimento dei CFU previsti entro il 10 agosto 2027.

Il saldo, per le studentesse e gli studenti che avranno preventivamente confermato i dati della borsa di studio, sarà erogato successivamente alla verifica dei requisiti di merito sopra indicati, indicativamente entro la fine di novembre 2027.

Tutte le studentesse e tutti gli studenti che, alla data del 30 novembre 2027, non avranno conseguito i requisiti sopra indicati incorreranno nella **decadenza dall'intera borsa di studio** e quindi dovranno **restituire quanto eventualmente percepito in denaro, nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti** (es.: l'equivalente in denaro dei pasti fruiti). Inoltre, EDUCatt informerà l'Università Cattolica di detta decadenza e della perdita del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse.
I requisiti di merito di cui al presente paragrafo non si applicano alle studentesse e agli studenti disabili di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021.

10.2 Erogazione della borsa per le studentesse e gli studenti iscritte/i ad anni successivi al primo di tutti i corsi e per tutti le studentesse e gli studenti iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca

La 1ª rata della borsa di studio in favore delle studentesse e degli studenti "idonei beneficiari" negli esiti definitivi verrà erogata in servizi: un pasto gratuito al giorno presso le strutture ristorative EDUCatt da fruire tra il mese di gennaio e dicembre 2027 oltre a eventuale conguaglio con l'intera retta del Collegio (relativamente alle/agli ospiti ammesse/i alle strutture EDUCatt in base al Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2026/2027).
Per le studentesse e gli studenti risultate/i "idonei beneficiari" negli esiti finali, il saldo della borsa sarà erogato indicativamente **entro fine luglio 2027**, compatibilmente con le rimesse di Regione Lombardia e del MUR purché abbiano:

- preventivamente confermato i dati della borsa di studio e
- fornito i dati IBAN tramite l'apposita sezione dell'area riservata MyEDUCatt.

10.3 Revoca o decadenza della borsa di studio

Fermo quanto previsto in altre disposizioni del presente Bando, la studentessa/lo studente incorre nella revoca della borsa di studio – e, dunque, perde il diritto alla erogazione dei benefici successivi alla data di efficacia della revoca – qualora incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo e/o di EDUCatt;
Fermo quanto previsto in altre disposizioni del presente Bando, la studentessa/lo studente incorre nella decadenza dalla borsa di studio – e, dunque, perde il diritto alla erogazione tanto dei benefici già percepiti (con relativo obbligo di restituzione) quanto dei benefici successivi alla data di efficacia della decadenza – al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a. la studentessa/lo studente, prima del 1° settembre 2027, presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritte/i al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora i requisiti di merito previsti al paragrafo 4.1.1 siano conseguiti anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento.
b. la studentessa/lo studente non presenti, entro il termine indicato nella relativa richiesta da parte di EDUCatt, l'eventuale documentazione originale per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (rif.: capitolo 14);

c. EDUCatt accerti la non veridicità dei dati dichiarati dalla studentessa/dallo studente in autocertificazione e tale accertamento faccia venir meno le condizioni di partecipazione di cui al capitolo 3 ed i requisiti di merito e/o di reddito di cui al capitolo 4;
d. la studentessa/lo studente, anche successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di qualsiasi grado, risulti iscritta/o all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027 secondo una delle casistiche di "non ammissibilità" in base al paragrafo 3.2 del Bando;
e. la studentessa/lo studente non consegua i requisiti di merito previsti al paragrafo 10.1 del presente Bando;
f. la studentessa/lo studente, iscritta/o per l'a.a. 2026/2027, abbia nel frattempo conseguito il titolo nell'a.a. 2025/2026;
g. EDUCatt accerti il venir meno di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità del Bando.

11. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001

11.1 Esonero per le/gli iscritte/i ad anni superiori di tutti i corsi e per tutti gli iscritte/i delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Sono esonerate/i totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari le studentesse e gli studenti iscritte/i ad anni superiori di tutti i corsi, iscritte/i alle scuole di specializzazione o dottorato di ricerca risultate/i "idonei beneficiari" di borsa di studio nonché le studentesse e gli studenti risultate/i "idonei non beneficiari" per carenza di fondi (a queste/i ultime/i è rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio che per le/i borsiste/i è compresa nell'importo della borsa di studio).

Fanno eccezione **le studentesse e gli studenti iscritte/i al 1° anno fuori corso** alle/ai quali compete l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari.

Si precisa che non sono rimborsati gli importi versati a titolo di imposta di bollo e che l'esonero non riguarda il contributo di funzionamento per laurea conseguita in appelli straordinari.

11.2 Esonero per iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca)

Sono esonerate/i totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari le studentesse e gli studenti iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca) risultate/i "idonei beneficiari" di borsa di studio nonché le studentesse e gli studenti risultate/i "idonei non beneficiari" per carenza di fondi.
Alle studentesse e agli studenti risultate/i "idonei non beneficiari" di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio (fatti salvi i requisiti di merito sotto indicati).
Tutte le studentesse e tutti gli studenti che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1a rata, come indicato al seguente link:

https://studenticattolica.unicatt.it/contributi-universitari-e-agevolazioni-contributi-e-agevolazioni (tenendo in sospeso le restanti). Detta rata sarà rimborsata dopo la pubblicazione dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.

*11.2.1 Esonero per iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca) che **abbiano acquisito** il livello minimo di CFU entro il 10 agosto 2027*

L'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è condizionato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e all'acquisizione e verbalizzazione, entro il **10 agosto 2027**[33], di un livello minimo di CFU del piano studi dell'anno accademico 2026/2027. Tali crediti formativi dovranno risultare nelle certificazioni rilasciate dall'Università Cattolica.
Il livello minimo di CFU richiesto è precisamente:

- *25 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *27 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- *33 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MEDTEC;
- *30 crediti* per le/gli iscritte/i agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati.

EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2027, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato **entro il 31 ottobre 2027**:

- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage") dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2027, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sulle studentesse e sugli studenti interessate/i l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal Bando).

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (sia triennale che magistrale) concorreranno al computo complessivo dei crediti entro il 10 agosto 2027 anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.
I requisiti di merito di cui al presente paragrafo non si applicano alle studentesse e agli studenti disabili di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021.

[33] EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2027, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2027:
- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2027, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sugli Studenti interessati l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

*11.2.2 Esonero per iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca) che **NON abbiano acquisito** il livello minimo di CFU entro il 10 agosto 2027*

Tutte le studentesse e tutti gli studenti che entro il **10 agosto 2027** non abbiano superato la verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) o non abbiano conseguito il livello minimo di merito sopra indicato **devono superare tale verifica e acquisire entro il 30 novembre 2027** almeno:

- *30 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *32 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- *38 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MEDTEC;
- *35 crediti* per le/gli iscritte/i agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- esonero totale dalla tassa di iscrizione;
- esonero pari alla metà dei contributi universitari (D.P.C.M. 9.4.2001, art. 8, c. 3).

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati. Nel computo dei CFU da sostenere entro il 30 novembre non partecipano i CFU relativi alle prove parziali dei corsi di lingua di cui sopra (3 per prove orali e 4 CFU per prove scritte), che valgono quindi solo per il conseguimento dei CFU previsti entro il 10 agosto 2027.

Nel caso non fossero acquisiti i CFU entro la scadenza del **30 novembre 2027** non si avrà diritto ad alcun esonero. Per approfondimenti su tasse e contributi universitari si prega far riferimento alla Normativa generale per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari (https://studenticattolica.unicatt.it/contributi-universitari-e-agevolazioni-contributi-e-agevolazioni).

I requisiti di merito di cui al presente paragrafo non si applicano alle studentesse e agli studenti disabili di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021.

12. NON CUMULABITÀ CON ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Fermo quanto precisato al paragrafo 3.2, punto elenco 2, sulla inammissibilità della Domanda per coloro che beneficiano o hanno già beneficiato, anche parzialmente, per lo stesso anno di corso di borsa di studio per il diritto allo studio universitario, la borsa di studio può essere riconosciuta, ma **non è cumulabile** con:

- forme di aiuto economico diverse da quelle erogate per il diritto allo studio riconosciute da EDUCatt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati;
- il sostegno di cui all'art. 17 della legge 390/1991;
- le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;
- posti gratuiti o a tariffa agevolata in collegi, residenze o convitti non gestiti da EDUCatt.

Nei casi in cui la studentessa/lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre forme di aiuto economico deve optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Nel solo caso in cui l'ammontare di altre forme di aiuto economico sia inferiore a quello previsto dal presente bando, a seguito di documentata richiesta dell'interessato, EDUCatt provvederà a liquidare la differenza[34].

[34] L'importo considerato per la borsa di studio EDUCatt corrisponde all'importo lordo delle borse indicato al capitolo 9 del Bando, sommato alle eventuali integrazioni riportate nel medesimo capitolo. L'esonero dalle tasse universitarie è comunque garantito anche in presenza di ulteriori borse di studio.

N.B.: in caso di percezione di altri aiuti economici, EDUCatt effettuerà il ricalcolo della borsa di studio provvedendo anche alla revisione del diritto alla percezione (in tutto o in parte) dei servizi di mensa gratuiti. Laddove il beneficio esterno sia superiore al valore della borsa EDUCatt, la studentessa/lo studente perderà del tutto il beneficio tanto all'aiuto economico in denaro quanto al servizio di mensa gratuito. In questo caso, eventuali aiuti economici già erogati da EDUCatt dovranno essere restituiti e gli eventuali pasti già fruiti saranno addebitati allo studente prendendo a riferimento la fascia reddituale di pertinenza.

La borsa di studio è compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

13. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Nel caso in cui la studentessa/lo studente presenti domanda di borsa di studio ai sensi del presente Bando e chieda successivamente ad EDUCatt il trasferimento della domanda ad altro Ateneo o Ente per il diritto allo studio, detto trasferimento comporterà la revoca di ogni eventuale beneficio previsto dal presente Bando.
Nel caso in cui la studentessa/lo studente presenti domanda di borsa di studio in un altro Ateneo o Ente per il diritto allo studio, potrà far trasferire detta domanda a EDUCatt. Detta domanda di borsa di studio potrà essere valutata ai sensi del presente bando solo se ricevuta **entro il 30 novembre 2026**, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo info.dsu@pec.educatt.com.
La regolarizzazione dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2026/2027 dovrà comunque essere perfezionata **entro il 22 aprile 2027**. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all'effettiva iscrizione in Università.

14. ACCERTAMENTO DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE E INFORMAZIONI FALSE E MENDACI

Ai fini degli accertamenti su tutte le dichiarazioni rese dalle/dai partecipanti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stato di famiglia; stato civile; residenza; carriera scolastica e/o accademica; merito accademico; utilizzo crediti bonus; redditi; ecc.) EDUCatt si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dall'art. 38 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 71 e ss., nonché dall'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla relativa circolare INPS del 18 dicembre 2014, n. 171 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
La Domanda costituisce a tutti gli effetti di legge un modello di autocertificazione ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
EDUCatt potrà effettuare i controlli di cui all'art. 71 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera (ex art. 2947 del Codice Civile), salvo il fatto non costituisca reato per il quale la legge riconosca una prescrizione più lunga.
Il citato art. 71 prevede in particolare che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., anche successivamente all'erogazione dei benefici.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. il dichiarante decade ex tunc dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con conseguente obbligo di restituzione di tali benefici. La dichiarazione mendace comporta, altresì,

il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando è stato adottato l'atto di decadenza. Resta inoltre salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
EDUCatt, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvederà ad effettuare controlli su un campione minimo del 20% degli idonei ai benefici del diritto allo studio e su tutte le studentesse e tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo ai fini della verifica della veridicità e della correttezza delle dichiarazioni presentate, anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
In caso EDUCatt riscontri la presenza di dichiarazioni non veritiere (di qualsiasi tipo esse siano) saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 10, c. 3, D.Lgs. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR)

La partecipazione al presente Bando di concorso comporta il trattamento di dati personali, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, è Titolare del trattamento dei dati personali.
È stato nominato il Data Protection Officer (DPO).
È possibile contattare il Titolare e il DPO all'indirizzo privacy@educatt.org.

15.1 Finalità del trattamento

I dati personali trasmessi dall'interessato con l'inserimento nella procedura WEB sono raccolti da EDUCatt e trattati, anche con strumenti informatici, al fine di:

a. erogare il beneficio richiesto e per tutte le attività direttamente od indirettamente collegate con l'erogazione del beneficio medesimo;
b. per finalità di legge.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 del D.L. 19/2026, così come convertito dalla Legge 50/2026, dedicato al Diritto allo studio universitario, EDUCatt quale organismo regionale per il diritto allo studio potrà accedere, tramite apposite convenzioni, ai dati personali degli studenti detenuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Tale scambio di informazioni è regolato da un decreto ad hoc del MUR (adottato di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali) ed è strettamente finalizzato alla gestione, erogazione e verifica delle borse di studio e dei relativi benefici economici.

15.2 Base giuridica del trattamento

a. in riferimento alla gestione del Bando di concorso, la base giuridica del trattamento è l'adempimento delle prestazioni e dei servizi richiesti dall'utente (Art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
b. in relazione alla realizzazione di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, la base giuridica è l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa nazionale e comunitaria o da un ordine dell'Autorità (Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR);
c. riguardo al trattamento di dati di categoria particolare, la base giuridica è il consenso dell'interessato (Art. 9, par. 2, lett. a) GDPR).

Il mancato conferimento dei dati, ovvero il mancato consenso al loro trattamento, impedisce la partecipazione al concorso.

15.3 Comunicazione

I dati possono essere scambiati per i controlli previsti tra Enti, tra i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza.
I dati possono essere comunicati a Società terze di servizio, di cui EDUCatt si avvale per l'erogazione dei propri servizi e per supporto informatico.

I dati possono essere scambiati per i controlli previsti tra Enti, tra i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza.
I dati possono essere comunicati a Società terze di servizio, di cui EDUCatt si avvale per l'erogazione dei propri servizi e per supporto informatico.

15.4 Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 scrivendo all'indirizzo privacy@educatt.org.
Il Titolare del trattamento invita a leggere l'"Informativa sul trattamento dati personali" presente all'indirizzo web www.educatt.it/privacy.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 scrivendo all'indirizzo privacy@educatt.org.
Il Titolare del trattamento invita a leggere l'"Informativa sul trattamento dati personali" presente all'indirizzo web www.educatt.it/privacy.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Bando saranno pubblicate sul sito web all'indirizzo: www.educatt.it/agevolazioni | www.educatt.it
Per ogni richiesta di informazione, è possibile contattare EDUCatt ai recapiti indicati all'indirizzo www.educatt.it/contatti

Luglio 2026

Il Direttore

La Presidente